



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 26 giugno 2009

Prot. 203
Spedito il 26 giugno 2009

Alla c.a. Ministro
On. le avv. MARIATELLA GELMINI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
SEDE

Alla c.a. Capo di Gabinetto
Avv. VINCENZO NUNZIATA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
SEDE

e p.c. alla c.a. del Presidente
On. VALENTINA APREA
VII Comm. Permanente
Camera dei Deputati
SEDE

Oggetto: Parere in relazione allo schema di regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”

Adunanza del 26 giugno 2009

II CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTA la nota prot. n. 134 del Capo di Gabinetto pervenuta allo scrivente Organo in data 22 maggio 2009 con la quale si richiede parere concernente la “definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell’art. 2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”;

VISTI i lavori della Commissione Didattica riunitasi in data 25 giugno 2009;

SENTITA la relazione del Consigliere Ciocca;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

ADOTTA ALL'UNANIMITA' IL SEGUENTE

**Parere in relazione allo schema di regolamento concernente la
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244"**

Il CNSU prende atto che dopo numerose sollecitazioni, pervenute anche dallo scrivente Organo, si è finalmente dato seguito ai lavori della Commissione costituita con DM 30 luglio 2008, proponendo l'attesa riforma complessiva del percorso di formazione iniziale degli insegnanti.

In questa sede è, in primo luogo, necessario sottolineare che si rileva una reale urgenza riguardante tutti coloro che desiderano intraprendere l'iter di abilitazione alla docenza nelle scuole e, segnatamente, ciò concerne le sorti degli studenti laureatisi nell'a.a. 2007/2008 e nell'anno accademico in corso: è, in questo senso, doveroso predisporre al più presto un percorso che definisca chiare prospettive di accesso all'insegnamento e, pertanto, lo scrivente Organo sollecita ogni soggetto istituzionalmente coinvolto nella costituzione del TFA - Ministro, dirigenti ministeriali, Uffici Scolastici Regionali ed Atenei - ad attivare immediatamente, già a partire dall'a.a. 2009/10, l'anno di Tirocinio Formativo Attivo.

Del resto, il CNSU apprezza che il disegno complessivo sottoposto a parere preveda una riduzione - rispetto alla trascorsa esperienza biennale delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario - dei tempi richiesti allo studente per conseguire l'abilitazione all'insegnamento superiore: la durata annuale del Tirocinio Formativo Attivo è da valutarsi, pertanto, positivamente.

Di seguito lo scrivente Organo, prescindendo da un'analisi minuziosa di ogni singolo comma dell'articolato, enuclea le osservazioni a proprio avviso fondamentali a riguardo dello schema di regolamento di cui in oggetto.

Preme, fin da subito, evidenziare che non è sempre stato possibile ed agevole valutare la bontà di talune norme previste da tale bozza - in particolare le modalità di determinazione del numero programmato all'accesso di cui all'art. 5 - in quanto non si è ancora proceduto a delineare le principali direttrici della riforma del reclutamento degli insegnanti.

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DALLA FORMAZIONE PRIMARIA (SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA)

Si osserva che l'aumento della durata normale del corso da quattro a cinque anni, sebbene giustificata da esigenze di armonizzazione con le disposizioni del DM 270/04 e del Processo di Bologna, appare tuttavia ingiustificata quanto ai contenuti; è, ad ogni modo, da valutare positivamente che il percorso di Laurea Magistrale a ciclo unico offra una doppia abilitazione, per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia.

Il CNSU evidenzia che l'architettura complessiva della classe è a tal punto frammentata, a causa dell'inserimento di un eccessivo numero di CFU vincolati all'interno dei vari Settori Scientifico Disci-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

plinari, da farla risultare quasi un manifesto degli studi. Inoltre, il numero degli SSD previsti rende difficile apprezzare il valore culturale del corso: la classe, così come presentata, costringerebbe lo studente ad affrontare - giocoforza superficialmente - una formazione praticamente onnicomprensiva. Il fatto risulta ancor più grave se si considera che allo studente non viene concessa la possibilità di creare un proprio curriculum di studi personalizzato attingendo da un congruo numero di CFU a scelta dello studente. Pertanto si ritiene che la classe debba precisare, in analogia a quanto previsto dal DM 16 marzo 2007 sulle Lauree Magistrali, che i crediti a scelta dello studente siano pari a venti.

La struttura rigida del percorso deve essere, inoltre, mitigata dalla facoltà offerta allo studente di trasferirsi dalla classe in questione ad altre classi di Laurea (o viceversa) vedendosi riconosciuti, nella nuova carriera, i crediti già maturati.

Per altro si fa notare che la distribuzione dei CFU sulle singole materie tradisce, in taluni casi, alcune autorevoli e recenti posizioni ministeriali con le quali si è manifestata l'intenzione di procedere alla fissazione di una soglia minima di crediti formativi universitari per esame pari a sei.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALI PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA

Il CNSU non condivide l'architettura del percorso di formazione iniziale degli insegnanti per le scuole secondarie nel punto in cui essa prevede un accesso a Lauree Magistrali ad hoc - o a curricula interni a tali classi - contingentato mediante numero programmato: tale contingentamento dovrebbe avvenire, previa acquisizione di tutti i requisiti d'accesso, analogamente a quanto accadeva per le SSIS. Da una parte, infatti, non sembra possibile prevedere casi di numero programmato ulteriori rispetto a quelli delle classi tassativamente elencate dalla legge n. 264 del 1999; dall'altra non si comprende la modalità con cui verrà previsto tale contingentamento in quelle realtà in cui lo stesso corso non sia offerto semplicemente con sbocchi didattici.

Si chiede, piuttosto, che alla creazione di nuove classi di Laurea - o di curricula ad hoc all'interno di classi già esistenti - venga preferita l'indicazione di prerequisiti, in termini di CFU maturati all'interno di SSD predeterminati, per l'accesso al TFA.

Si ritiene, inoltre, doveroso - come già asserito in riferimento al corso di Scienze della Formazione Primaria - ribadire che anche per le Lauree Magistrali per l'insegnamento nella scuola secondaria è necessario sia offerta allo studente la possibilità di trasferirsi dalla classi in questione ad altre classi di Laurea (o viceversa) vedendosi riconosciuti, nella nuova carriera, i crediti già maturati.

Da ultimo la creazione di nuove lauree per l'insegnamento nelle scuole secondarie inferiori nelle materie di Tecnologia e Scienze potrebbe abbassare il valore culturale e formativo della figura del docente che rischia di essere così troppo tecnico e specialistico per una figura, tra l'altro, poco spendibile in percorsi diversi dall'insegnamento.

Qualora comunque il Ministro intenda emanare tali nuove classi - considerate pleonastiche ben potendosi costruire percorsi di formazione iniziale all'interno delle classi vigenti - parimenti a quanto già scrit-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

to in sede di esame della nuova LM 85-bis, si ritiene doveroso prevedere un numero di crediti a scelta dello studenti pari a otto.

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Il CNSU, ravvisando la fondamentale importanza della quota di CFU riservata all'esperienza di tirocinio, ritiene che essa debba essere valorizzata, in ragione della denominazione stessa che si attribuisce al TFA.

Inoltre è preoccupazione impellente del CNSU che per ogni CFU di tirocinio venga stabilito il rapporto in ore tra didattica prestata dal tirocinante in aula e ore dedicate alla preparazione delle lezioni e allo studio individuale, bilanciando le necessità di una consistente esperienza "sul campo" e di una indispensabile preparazione ed elaborazione personale delle lezioni. Particolare attenzione va riservata alle funzioni che verranno assegnate al tirocinante: infatti, per nessun motivo, quest'ultimo dovrà essere costretto a prestare un numero di ore eccessivo di didattica, diventando così strumento per una fraudolenta sostituzione di personale assente.

Con riferimento specifico alla Tabella 12 allegata allo schema di regolamento di cui in oggetto, il CNSU ritiene sia preferibile prevedere - all'interno delle didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici - un numero di crediti formativi non inferiore a 12 per l'acquisizione delle conoscenze non ancora acquisite durante il biennio magistrale.

Il docente che accompagna e segue il tirocinante all'interno della scuola riveste un ruolo cruciale non semplicemente riducibile alla figura del tutor: egli deve poter articolare il tirocinio sulla base delle concrete esigenze ed attitudini del futuro insegnante, evitando che la normativa ministeriale e il consiglio di corso di tirocinio vincolino fin nello specifico le attività che il tirocinante deve svolgere in aula.

Si valuta inoltre positivamente la previsione dell'art. 4, comma 5: tale norma, prevedendo che l'anno di TFA sia allestito ed erogato all'interno delle singole facoltà, assegna ai tirocinanti lo status di studente universitario a tutti gli effetti. Si chiede pertanto di introdurre una specifica disposizione normativa che richiami le università e gli enti per il diritto allo studio a tutelare tali soggetti in maniera equipollente agli iscritti alle lauree e lauree magistrali, soprattutto per quanto riguarda la tassazione ed i contributi studenteschi, nonché l'erogazione dei normali servizi di DSU costituzionalmente garantiti.

Da ultimo, si sottolinea che il tema assegnato per l'esposizione orale del tirocinante in sede di prova finale debba essere comunicato in tempo utile e comunque non oltre tre giorni prima dalla prova.

NORME TRANSITORIE (ART. 16)

La fase transitoria è momento delicato ed indispensabile del processo di attuazione del percorso di formazione iniziale degli insegnanti proposto dallo schema di regolamento di cui in oggetto: è, infatti, necessario assicurare, rispettando le scelte professionali e di vita già messe in essere dagli interessati, continuità e conclusione ai percorsi formativi in corso.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Bisogna, in primo luogo, nel passaggio dalle SSIS al TFA, garantire agli universitari che hanno già intrapreso gli studi magistrali di non vedere mutati i criteri di accesso alla fase abilitativa del percorso di formazione all'insegnamento. Questi studenti hanno, infatti, già impostato i propri piani di studio sulla base dei requisiti indicati dai DD.MM. 39/98 e 22/05: si ritiene pertanto corretta la scelta effettuata all'art. 16, commi 1 e 2.

Si richiede inoltre che nella fase transitoria, al fine di assicurare i diritti quesiti dei laureati, venga emanato un nuovo DM ad aggiornamento del DM 22/05 in modo da garantire l'accesso ai nuovi laureati magistrali nelle classi di cui al DM 270/04¹.

Il CNSU, nel ribadire l'urgenza dell'attivazione dell'anno di TFA, ipotizza che la prova di selezione all'accesso del Tirocinio Formativo Attivo, qualora ciò garantisca tempi più celeri, possa essere per l'a.a. 2009/10 predisposta a livello nazionale.

In riferimento al medesimo art.16, comma 7, si ritiene doveroso evidenziare che è certamente troppo elevata la soglia di 42/60 prevista per essere ammessi alla fase orale dell'esame di accesso al TFA. Si suggerisce pertanto di ridurla, tenendo in considerazione i risultati medi emersi dalle prove di accesso alle SSIS fino ad oggi sostenute.

A riguardo dell'art. 16, comma 12, il CNSU manifesta apprezzamento per la scelta di ammettere in soprannumero al TFA quanti hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca, valorizzando in questo modo gli anni di studio e di alta formazione che costoro hanno affrontato: la scuola può solo ricevere giovamento dall'ingresso nel mondo dell'insegnamento di persone così qualificate.

Si ritiene, infine, di fondamentale importanza che sia introdotta, quanto meno nella fase transitoria, una norma che valorizzi nell'accesso al TFA l'esperienza nell'insegnamento già maturata da quanti durante gli ultimi due anni hanno scelto di avviare un rapporto di lavoro nell'ambito della docenza, pur non essendo abilitati e neppure potendo intraprendere il percorso di abilitazione in seguito alla sospensione delle SSIS. Si suggerisce, in questo senso, di riconoscere come crediti di tirocinio le ore già svolte in aula: bisogna, infatti, evitare che questi insegnanti siano costretti ad abbandonare il proprio incarico per dedicarsi integralmente alla formazione prevista dal TFA.

Per il CNSU

il presidente

Diego Celli

¹ Si veda, nella stessa prospettiva, la segnalazione avanzata dal CNSU in data 27 maggio 2008 in riferimento alla Laurea Specialistica 56/S